



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEI

Réf. n° - Prot. n. **5849/056/2018**

V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta **4 aprile 2018**

AI SIGNORI SINDACI
DEI COMUNI DELLA REGIONE

LORO SEDI

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL COMUNE DI

11028 VALTOURNENCHE

e, p.c. AZIENDA USL VALLE D'AOSTA
S.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
LOCALITÀ AMERIQUE, 7/L
11020 QUART
protocollo@pec.ausl.vda.it

UFFICIO STAMPA

SEDE

OGGETTO: Elezione del Consiglio regionale del 20 maggio 2018. Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Si rammenta che, in occasione delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 27 gennaio 2006, n. 22, e modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di "elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione".

Ai sensi della normativa sopracitata, possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 10 aprile e lunedì 30 aprile 2018**.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

.....
Département collectivités locales, secrétariat du Gouvernement et affaires préfectorales
Collectivités locales
Bureau électoral et services démographiques

Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura
Enti locali
Ufficio elettorale e servizi demografici

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +390165274980 +390165274983 - +390165274984
télécopie +390165274988

11100 Aosta
Piazza della Repubblica, 15
telefono +390165274980 - +390165274983 - +390165274984
telefax +390165274988

PEI entilocali-elettorale@regione.vda.it
PEC eell_prefettura_vvff_protciv@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it
CF Regione: 80002270074
CF Prefettura: 80006880076

Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

I Sindaci dei Comuni di iscrizione elettorale verificano la regolarità e la completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilasciando attestazione di ciò.

I Sindaci, per ogni turno di votazione, dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con l'indicazioni per ogni elettore del nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico, specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso Comune o di altro Comune della Regione;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso Comune o di altro Comune della Regione.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede ogni turno di votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o all'annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che i Sindaci dei Comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto, evidentemente, consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzandosi, all'occorrenza, e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap.

Distinti saluti.

La Dirigente
(Tiziana VALLET)
- documento firmato digitalmente -